



## Ministero dell'istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO SCIENTIFICO STATALE "FEDERIGO ENRIQUES"

VIA F. PAOLINI, 196 - 00122 ROMA (RM)

Tel. 06121126340 fax 065681579 PEO rmeps090001@istruzione.it PEC rmeps090001@pec.istruzione.it  
Codice Fiscale: 80204630588 Codice Meccanografico: RMPS090001 Distretto 21 Ambito Territoriale Lazio 10  
Istituto capofila della Rete territoriale di scopo "Lazio 10"

Roma, 31 agosto 2021

Agli studenti e alle loro famiglie  
Al personale docente e ATA  
Al sito web

### **Oggetto: Norme in vigore dal 1° settembre 2021.**

Come è noto, il Governo ha adottato il decreto-legge n. 111/2021, al fine di disciplinare le attività scolastiche a decorrere dal 1° settembre 2021 e fino al cessare dell'emergenza sanitaria, al momento fissata al 31 dicembre 2021. In seguito all'entrata in vigore del decreto-legge, il Ministero dell'istruzione ha emanato una circolare applicativa e sottoscritto con alcune Organizzazioni sindacali un apposito Protocollo. Un'ulteriore circolare ministeriale di chiarimenti è pervenuta infine nel pomeriggio di ieri.

La presente circolare pone l'attenzione sulle prime disposizioni che già dal 1° settembre 2021 dovranno essere rispettate, in attesa che il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto approvino una nuova versione del Regolamento delle attività didattiche, in conformità alle novità intervenute.

#### 1. Svolgimento delle attività didattiche in presenza.

Il decreto-legge stabilisce, come principio generale, che le attività didattiche devono essere svolte in presenza. Ne deriva che nell'anno scolastico 2021/22 non sarà consentito frequentare le lezioni a distanza; analogamente, il personale docente e ATA dovrà ordinariamente assicurare la presenza a scuola.

Ovviamente, non si può escludere che, per provvedimento del Sindaco o del Presidente della Regione, adottabile peraltro soltanto in zona arancione o rossa, le lezioni in presenza siano sospese, come pure che sia adottato il provvedimento della quarantena da parte dell'autorità sanitaria. In tali casi, sarà evidentemente adottata la didattica a distanza per tutti gli studenti o, ricorrendo il caso, soltanto per gli interessati.

## 2. Misure di sicurezza.

La ripresa al 100% delle lezioni in presenza comporta l'adozione delle seguenti misure di sicurezza:

- è obbligatorio indossare le mascherine per proteggere le vie respiratorie. Gli studenti devono utilizzare mascherine chirurgiche. Il personale docente e ATA deve ugualmente utilizzare mascherine chirurgiche ovvero quelle di diverso tipo prescritte dal medico competente. In tutti i casi, non sono mai consentite mascherine di tipo c.d. "comunitario";
- non è necessario indossare la mascherina nello svolgimento delle attività sportive all'aperto in "zona bianca", ferma restando la distanza interpersonale minima di due metri. Negli spazi chiusi, saranno sempre in "zona bianca" privilegiate le attività individuali;
- la distanza interpersonale minima continua ad essere fissata in un metro, ma è prevista la deroga qualora non sia possibile assicurarla (ovvero nelle classi più numerose). La distanza del docente dallo studente più vicino continua a essere fissata in due metri;
- è vietato l'ingresso o la permanenza a scuola delle persone sottoposte a quarantena, che abbiano avuto contatti stretti con persone positive al SARS-CoV-2 o con temperatura superiore a 37,5 °C. Come per lo scorso anno, non è prevista la misurazione della temperatura all'ingresso nei locali scolastici. Pertanto, si continuerà a fare affidamento alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o, per gli studenti minori di età, dei loro genitori;
- restano invariate tutte le altre norme di sicurezza (lavaggio e disinfezione frequente delle mani, starnutire nella piega del gomito, divieto di assembramenti, ecc.) nonché le disposizioni per la pulizia e l'aerazione degli ambienti e la loro sanificazione qualora si verifichi un caso di contagio da COVID-19.

Le indicazioni sulle modalità di accesso degli studenti a scuola e il relativo orario delle lezioni saranno fornite successivamente alla delibera da parte degli organi collegiali.

## 3. Certificazione verde COVID-19 (c.d. "green pass").

Tutto il personale scolastico, docente e ATA, dal 1° settembre 2021 fino al termine dello stato di emergenza (attualmente fissato come detto al 31 dicembre 2021) dovrà essere in possesso della certificazione verde COVID-19 (c.d. "green pass") in corso di validità per poter accedere a scuola. Coloro che ne fossero sprovvisti o che non intendano esibirlo non potranno accedere ai locali scolastici e saranno considerati assenti ingiustificati, senza diritto a emolumenti. A partire dal quinto giorno di assenza, sarà inoltre sospeso il rapporto di lavoro.

Coloro che sono esentati dal possesso del “green pass” per specifiche e documentate situazioni cliniche, temporanee o permanenti, devono essere in possesso di apposito certificato di esenzione, rilasciato dalla competente autorità sanitaria. Tali certificati, attualmente, hanno validità fino al 30 settembre 2021, nelle more dell’adozione di ulteriori disposizioni. Il personale interessato è invitato a consegnare alla segreteria del personale copia del certificato di esenzione.

Il controllo del “green pass” sarà effettuato tutti i giorni, all’atto dell’ingresso a scuola, mediante la scansione del “QR Code” con l’apposita applicazione di controllo. Sono delegati a effettuare il controllo, per conto del dirigente scolastico, i collaboratori del dirigente scolastico, i referenti di plesso, i loro sostituti e il personale in servizio nella portineria di ciascun plesso. A tal fine, sarà custodito presso le portinerie un congruo numero di dispositivi elettronici.

Il personale che si presenti privo di “green pass” valido non potrà accedere ai locali scolastici. La persona che effettua il controllo provvederà all’immediata segnalazione scritta della circostanza al dirigente scolastico, che adotterà i provvedimenti consequenziali.

Le predette disposizioni sul controllo del “green pass” sono valide fino a nuove disposizioni ministeriali. Si prevede, infatti, l’implementazione di una piattaforma che permetterà una verifica automatizzata. Appare utile precisare, infine, che l’obbligo di “green pass” riguarda esclusivamente il personale scolastico.

Si confida nella consueta collaborazione di tutta la comunità scolastica.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Antonio Palcich

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93)